COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia
Direzione

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA, LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO MARIANELLA

PREMESSO CHE

- il Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 ha istituito il programma sperimentale denominato “Dateci Spazio”, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione di spazi pubblici destinati alla socialità, al gioco, all'inclusione e alla partecipazione delle comunità locali;
- il Comune di Napoli ha candidato, nell'ambito del predetto programma, il progetto denominato “Na Play Ground - Parco Marianella”, localizzato nel territorio della Municipalità 8;
- con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00;
- l'intervento ha previsto la realizzazione di un parco urbano attrezzato destinato alla fruizione pubblica, comprendente aree verdi attrezzate, percorsi pedonali, aree gioco inclusive, spazi per la socializzazione, area destinata alla sgambatura degli animali d'affezione e locale multifunzionale per attività di interesse collettivo;
- il Parco Marianella rappresenta un'infrastruttura urbana di quartiere destinata alla socializzazione, all'inclusione, alla pratica sportiva, alla fruizione degli spazi verdi e alla promozione di iniziative di interesse collettivo a beneficio della comunità locale;
- con deliberazione della Giunta della Municipalità 8 n. 2 del 21 aprile 2023 sono stati approvati gli Indirizzi Operativi finalizzati alla collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 8 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
- la Municipalità 8 intende promuovere forme di amministrazione condivisa finalizzate alla valorizzazione sociale, culturale, educativa ed ambientale del Parco Marianella, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e la collaborazione tra cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore, parrocchie e altre realtà operanti sul territorio;

SI RENDE NOTO

che, alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal presente Avviso, la Municipalità 8 del Comune di Napoli intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di uno o più soggetti con cui avviare un percorso di collaborazione per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa del Parco Marianella, mediante la successiva sottoscrizione di un Patto di Collaborazione ai sensi degli Indirizzi Operativi approvati con deliberazione della Giunta della Municipalità 8 n. 2 del 21 aprile 2023.

La procedura è disciplinata dai seguenti articoli.

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e di proposte progettuali volte alla cura, alla valorizzazione e alla gestione condivisa del Parco Marianella quale bene comune urbano destinato alla fruizione pubblica, alla socializzazione, all'inclusione sociale e alla partecipazione attiva della cittadinanza.

Le proposte dovranno contribuire a rafforzare la funzione aggregativa del Parco attraverso attività di carattere culturale, sociale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo, favorendo il coinvolgimento della comunità locale, la costruzione di reti territoriali stabili e la promozione di percorsi di cittadinanza attiva.

Il presente Avviso non è finalizzato all'affidamento in gestione del bene né all'attribuzione di diritti esclusivi sullo stesso, bensì all'individuazione di soggetti disponibili a collaborare con la Municipalità 8 nell'ambito di un Patto di Collaborazione.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DEL PATTO

L'area oggetto del presente Avviso è costituita dal complesso denominato “Parco Marianella”, sito nel territorio della Municipalità 8 del Comune di Napoli, con accessi da Corso Marianella e Piazza

Marianella.
L'area è individuata catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Napoli al foglio 13, particelle nn. 212, 215, 217, 218, 346, 348, 350, 634, 668, 673, 676, 693, 699, 703, 728 e 735 nonché al foglio 14, particella 428 (parte).
Il compendio comprende aree verdi attrezzate, percorsi pedonali, aree gioco inclusive, area destinata alla sgambatura degli animali d'affezione, spazi di aggregazione e socializzazione, arredi urbani, pertinenze funzionali e locale multifunzionale destinato ad attività associative e di interesse collettivo.
Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli, l'area ricade prevalentemente nella sottozona Bb - Espansione recente e, per una porzione residuale, nella zona A - Insediamenti di interesse storico.
La consistenza e la perimetrazione definitiva degli spazi interessati dal Patto potranno essere ulteriormente specificate nel testo del Patto di Collaborazione.
I riferimenti catastali riportati nel presente Avviso hanno finalità esclusivamente identificativa e si intendono automaticamente estesi agli eventuali aggiornamenti catastali intervenuti successivamente alla pubblicazione dello stesso.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al presente Avviso gli Enti del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative sociali, le parrocchie, gli enti religiosi, i comitati civici, i gruppi informali di cittadini e, più in generale, ogni altro soggetto senza scopo di lucro interessato alla valorizzazione del bene comune.
La partecipazione è ammessa sia in forma singola sia in forma associata. Più soggetti possono presentare una proposta congiunta mediante partenariati, accordi di collaborazione, reti associative, raggruppamenti o altre forme di aggregazione coerenti con le finalità del presente Avviso. In caso di partecipazione associata dovrà essere individuato un soggetto capofila quale referente unico nei rapporti con la Municipalità 8.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione e non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente.
I partecipanti devono inoltre:

- non essere destinatari di cause ostative alla stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con il pagamento di imposte e tributi locali secondo le disposizioni del Programma 100 del Comune di Napoli, fatte salve eventuali rateizzazioni regolarmente autorizzate;
- non trovarsi, quali concessionari, assegnatari o utilizzatori di beni comunali, in situazione di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale, fatte salve eventuali rateizzazioni regolarmente autorizzate.

Non possono partecipare alla presente procedura i soggetti che ricoprano cariche politiche o dirigenziali presso il Comune di Napoli, le Municipalità o gli Enti e le società partecipate nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 NATURA DEL PATTO
Il Patto di Collaborazione costituisce uno strumento di amministrazione condivisa finalizzato a favorire la partecipazione attiva della cittadinanza alla cura, alla valorizzazione e alla gestione condivisa del Parco Marianella quale bene comune urbano.
La sottoscrizione del Patto non determina l'instaurazione di rapporti concessori né l'affidamento di servizi pubblici e non comporta forme di assegnazione del bene o attribuzione di diritti esclusivi a favore dei soggetti collaboratori.

L'eventuale utilizzo degli spazi e delle strutture ricompresi nel Parco Marianella ha carattere esclusivamente strumentale allo svolgimento delle attività concordate con l'Amministrazione e deve essere esercitato nel rispetto della destinazione pubblica del bene, garantendone costantemente la libera fruizione da parte della collettività.
Restano ferme la titolarità pubblica del bene, la piena disponibilità dello stesso da parte dell'Amministrazione comunale e l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo e monitoraggio da parte della Municipalità 8.

ART. 6 CONTENUTI DELLE PROPOSTE

Le proposte progettuali dovranno illustrare le attività che si intendono realizzare per la valorizzazione del Parco, gli obiettivi perseguiti, le modalità di coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà territoriali, il cronoprogramma delle iniziative e ogni altro elemento utile alla valutazione della candidatura.
Particolare rilevanza sarà attribuita alle proposte che favoriscano l'inclusione sociale, la partecipazione civica, l'educazione ambientale, la promozione culturale, la pratica sportiva, la socializzazione intergenerazionale e la costruzione di reti territoriali stabili.
Le proposte dovranno garantire la più ampia accessibilità e inclusività possibile, con particolare attenzione ai minori, ai giovani, agli anziani, alle persone con disabilità e alle situazioni di fragilità sociale.
Costituirà elemento di particolare interesse il coinvolgimento della rete educativa locale, delle istituzioni scolastiche, della Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato della Municipalità 8, delle parrocchie e delle altre realtà sociali e culturali operanti sul territorio.

ART. 7 IMPEGNI DEI SOGGETTI COLLABORATORI

I soggetti che aderiranno al Patto saranno chiamati a concorrere alla valorizzazione del Parco mediante la realizzazione di attività sociali, culturali, educative, ambientali, sportive e ricreative coerenti con le finalità dell'iniziativa.
Essi dovranno favorire il coinvolgimento della cittadinanza, collaborare con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le altre realtà del territorio, contribuire alla cura e al decoro degli spazi, segnalare eventuali criticità e garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
Le attività dovranno essere svolte senza fini di lucro e nel rispetto dei principi di inclusione, partecipazione, pari opportunità e accessibilità.
I soggetti collaboratori potranno altresì promuovere forme di presidio civico e monitoraggio partecipato del bene, finalizzate alla tutela degli spazi, alla corretta fruizione del Parco e alla tempestiva segnalazione di situazioni di degrado, danneggiamento o uso improprio.
I soggetti selezionati dovranno impegnarsi a stipulare adeguata copertura assicurativa commisurata alle attività effettivamente svolte nell'ambito del Patto

ART. 8 IMPEGNI DELLA MUNICIPALITÀ

La Municipalità 8 assicurerà il coordinamento generale dell'iniziativa, il raccordo con i competenti Servizi comunali, il monitoraggio delle attività previste dal Patto e la diffusione delle iniziative realizzate.
La Municipalità potrà consentire l'utilizzo degli spazi strettamente necessari allo svolgimento delle attività concordate, fermo restando il mantenimento della piena titolarità pubblica del bene e della sua destinazione all'uso collettivo.

ART. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/12/2026 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
municipalita8.sport.cultura@pec.comune.napoli.it
riportando nell'oggetto la dicitura:

“Manifestazione di interesse per Patto di Collaborazione Parco Marianella”.
Le candidature dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto capofila – Allegato A
b) proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto capofila - Allegato B;
c) curriculum del soggetto proponente e degli eventuali partner;
d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ove esistenti;
e) eventuali accordi di partenariato, lettere di adesione o altra documentazione attestante la rete territoriale proposta;
f) copia del documento di identità del sottoscrittore.

La Municipalità 8 si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali relativamente ad elementi formali della candidatura, ove ciò risulti necessario ai fini dell'istruttoria.
Resta esclusa la possibilità di modificare o integrare successivamente il contenuto sostanziale della proposta progettuale.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso.

ART. 10 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte saranno esaminate da apposita Commissione nominata con successivo provvedimento della Direttrice della Municipalità 8.
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	**Punteggio massimo**
Qualità e coerenza complessiva del progetto	35
Coinvolgimento della comunità locale e della rete territoriale	20
Esperienza documentata nelle attività coerenti con le finalità del Patto	15
Programma delle attività e delle iniziative proposte	15
Proposte migliorative in termini di inclusione, accessibilità, sostenibilità, cura e decoro del Parco	10
Coinvolgimento di cittadini attivi e volontari	5
Totale	**100**

Costituirà elemento di particolare interesse la capacità della proposta di sviluppare reti territoriali stabili e forme di collaborazione effettiva tra più soggetti operanti sul territorio.
Saranno considerate idonee le proposte che conseguiranno un punteggio non inferiore a 60 punti su 100.
La Commissione potrà richiedere chiarimenti in merito alle proposte presentate senza che ciò comporti modifiche al contenuto sostanziale delle stesse.

La Municipalità 8 potrà procedere alla sottoscrizione del Patto anche in presenza di una sola proposta ritenuta idonea.
Prima della sottoscrizione del Patto, la Municipalità procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto individuato

ART. 11 CO-PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DEL PATTO
L'individuazione della proposta maggiormente idonea non comporta automaticamente la sottoscrizione del Patto di Collaborazione.
La Municipalità 8 potrà avviare con il soggetto o con i soggetti individuati una successiva fase di co-progettazione finalizzata alla definizione condivisa delle attività, degli impegni reciproci, delle modalità di utilizzo degli spazi e dei contenuti del Patto.
Qualora ciò risulti maggiormente rispondente all'interesse pubblico perseguito, la Municipalità potrà promuovere l'integrazione tra proposte progettuali complementari e procedere alla sottoscrizione di un unico Patto con più soggetti.

ART. 12 DURATA E MONITORAGGIO
Il Patto di Collaborazione avrà durata di cinque anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
Per tutta la durata del Patto i soggetti collaboratori dovranno trasmettere entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sul livello di partecipazione registrato, sulle collaborazioni attivate e sulle eventuali criticità riscontrate.
Alla scadenza, l'eventuale prosecuzione delle attività sarà subordinata alle valutazioni dell'Amministrazione in ordine ai risultati conseguiti e alla permanenza dell'interesse pubblico sotteso all'iniziativa.

ART. 13 REVOCA E RISOLUZIONE DEL PATTO
La Municipalità 8 potrà disporre la revoca o la risoluzione del Patto in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, utilizzo degli spazi difforme dalle finalità concordate, perdita dei requisiti richiesti, violazione delle disposizioni normative vigenti, arrecamento di danni gravi al Parco, alle strutture o alle pertinenze dello stesso ovvero per sopravvenute esigenze di interesse pubblico incompatibili con la prosecuzione della collaborazione.
Costituisce altresì causa di revoca l'accertato svolgimento di attività incompatibili con le finalità del Patto ovvero contrarie alla normativa vigente.
Salvo i casi di particolare gravità o urgenza, il provvedimento sarà preceduto dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione di un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Il Patto potrà altresì cessare anticipatamente per cause di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione delle attività previste.

ART. 14 INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Sport, Cultura, Comunicazione ed Immagine della Municipalità,
con sede in Largo della Cittadinanza Attiva n. 15 - Napoli,
telefono 081.7952169,
e-mail municipalita8.sport.cultura@comune.napoli.it.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse e non comporta alcun obbligo per la Municipalità 8 del Comune di Napoli in ordine alla successiva sottoscrizione del Patto di Collaborazione.
La Municipalità 8 si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico, la facoltà di sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente Avviso e i relativi termini, nonché di non procedere alla sottoscrizione del Patto di Collaborazione qualora nessuna delle proposte presentate sia ritenuta idonea o coerente con le finalità perseguite dall'Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Municipalità 8 n. 2 del 21 aprile 2023 e nella normativa vigente in materia.
Per ogni controversia che non possa essere definita in via bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa e all'eventuale successiva sottoscrizione e gestione del Patto di Collaborazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati e competenti per le attività connesse all'istruttoria e alla gestione del procedimento amministrativo.

(*)Sottoscritta digitalmente
La Direttrice
Arch. Nunzia Ragosta

(*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/03/2005, n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente documento è conservato, in originale, negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005.